



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 279 del 22 marzo 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da D.R.System S.r.l.- Procedura di gara in economia, mediante cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 amplificatore di brillantezza da destinare all'U.O.C. Ortopedia del P.O. di Noto, Siracusa. Importo a base di gara: euro 70.000

PREC 101/16/16/F

aggiudicazione provvisoria - revoca per sopravvenute valutazioni di ordine tecnico ed economico – legittimità-

E' legittimo l'operato della stazione appaltante che, per sopravvenute valutazioni di ordine tecnico ed economico, decida di sospendere la procedura in gara dopo l'aggiudicazione provvisoria, in attesa del provvedimento formale di revoca.

Art.11, comma 5, d.lgs. 163/2006

Art.12, comma 1, d.lgs 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 162642 del 14 ottobre 2016, con la quale la D.R. SYSTEM s.r.l., aggiudicataria provvisoria della procedura *de qua*, lamenta la mancata aggiudicazione definitiva nei suoi confronti, divenuta, a suo dire, doverosa, a seguito del decorso dei termini per l'approvazione della aggiudicazione provvisoria, previsti dall'art.12, comma 1 del d.lgs. 163/2016, applicabile *ratione temporis*.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9 gennaio 2017.

VISTI gli atti e documenti trasmessi dall'istante con l'istanza di parere e con la nota del 10 gennaio 2017.

VISTA la memoria di replica prot. n. 5976 del 17 gennaio 2017, con cui la stazione appaltante ha dichiarato che, dopo l'aggiudicazione provvisoria sono sopravvenute valutazioni di ordine tecnico ed economico che hanno determinato la stessa amministrazione a procedere all'acquisto di una differente apparecchiatura (digitale e non analogica), con conseguente sospensione della gara in attesa del formale atto di revoca.

RILEVATO che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la «possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli art. 11 comma 11, art. 12 e art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista illegittimità nell'operato dell'Amministrazione» (Cons. St. sez. V, sent. 9 luglio 2015, n. 3453; Cons. St. sez. III 31 gennaio 2014, n. 467).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO, altresì, in difformità alla tesi sostenuta dall'istante, che la mancata approvazione espressa dell'aggiudicazione provvisoria di un appalto, nel termine di cui all'art.12, comma 1, del d.lgs.50/2006, può comportare, come effetto, solo l'approvazione automatica della stessa aggiudicazione provvisoria e non anche, per silenzio assenso, dell'aggiudicazione definitiva, atteso che quest'ultima richiede una manifestazione di volontà espressa dell'amministrazione.

RILEVATO che, nel caso in esame, la mancata approvazione dell'aggiudicazione provvisoria è stata ampiamente motivata dalla stazione appaltante, con considerazioni attinenti alle sopravvenute valutazioni di ordine tecnico ed economico che hanno determinato l'amministrazione a revocare la procedura di gara.

RILEVATO che sulla questione l'Autorità può pronunciarsi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, di cui all'art. 211 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2017

Il Segretario Maria Esposito